

PARTE PRIMA

 LEGGI - REGOLAMENTI
 DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2003, n. 61.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Regolamentazione dei lavori del Comitato tecnico.

 LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
 (ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 N. 3230/2002)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 2 e l'art. 3 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002, che individua un Comitato tecnico con funzioni consultive nella predisposizione del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 86 del 19 agosto 2002 che ha costituito l'Unità operativa regionale a supporto del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 13 settembre 2002 con la quale è stato nominato il Comitato tecnico previsto dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2003, n. 3288, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288/2003, recante ulteriori attribuzioni del Comitato tecnico previsto dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 3230/2002;

Ritenuto opportuno, alla luce dei recenti citati interventi normativi, effettuare una ricognizione dei compiti attribuiti al Comitato e regolamentarne i lavori;

ORDINA:

Art. 1.

1. Compete al Comitato tecnico, in attuazione degli artt. 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002 e dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2003, n. 3288, fornire al Commissario delegato il supporto tecnico-amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230/2002, e in particolare:

a) svolgere funzioni consultive nella predisposizione del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

b) esprimere pareri tecnico-amministrativi sui progetti delle opere incluse nel piano per i quali il Commissario delegato formula espressa richiesta.

Il Comitato può sottoporre al Commissario delegato l'approvazione del progetto anche con prescrizioni e raccomandazioni, laddove ritenga che le stesse non vadano a modificare il progetto e possano essere recepite in fase di progettazione esecutiva o in fase di esecuzione lavori.

2. Il Comitato tecnico si riunisce collegialmente in Perugia, di norma presso la sede della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, su convocazione del Presidente del Comitato, che definisce il relativo ordine del giorno. L'avviso di convocazione del Comitato tecnico, contenente l'ordine del giorno, è notificato a ciascun componente per il tramite del Segretario del Comitato stesso.

3. Le riunioni collegiali del Comitato tecnico sono valide se risultano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti, presidente compreso. Il Comitato tecnico esprime i pareri a maggioranza dei votanti presenti nella seduta e, a parità di voti, quello del presidente è determinante.

4. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, nel quale sono riportati in sintesi i pareri espressi relativi a ciascuna questione esaminata. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti il Comitato presenti alla seduta e dal segretario.

Art. 2.

1. Per i progetti di particolare complessità, qualora il presidente del Comitato tecnico ritenga necessario approfondire aspetti particolari, convoca un pre-Comitato.

2. Ai membri del Comitato tecnico che partecipano al pre-Comitato, è corrisposto lo stesso compenso previsto per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico dall'ordinanza commissariale n. 101 del 13 settembre 2002.

Art. 3.

1. Il Comitato tecnico, per l'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Con-

siglio dei ministri n. 3288 del 4 giugno 2003, si avvale di una Segreteria tecnico-amministrativa che provvede all'istruttoria dei progetti stessi.

2. La Segreteria tecnico-amministrativa, come costituita al comma 5, elabora congiuntamente l'istruttoria dei progetti da sottoporre al parere del Comitato tecnico. L'istruttoria, sottoscritta da tutti i componenti della Segreteria, ognuno per la propria competenza, deve esprimersi almeno sui seguenti elaborati progettuali e argomentati:

— descrizione del progetto, contenuti e inquadramento generale;

— quadro economico, fonti finanziarie, rispondenza degli interventi alle finalità degli stanziamenti e agli obiettivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230/2002;

— verifiche sulla completezza formale del progetto e, in particolare, sugli aspetti urbanistici, geologici e geotecnici, idraulici, strutturali e impiantistici, sul computo metrico e sull'elenco prezzi, sul capitolato speciale d'appalto, sulle attività espropriative e sugli oneri della sicurezza.

3. Il Servizio regionale le cui competenze sono primarie in merito al progetto sul quale il Comitato è chiamato ad esprimersi, con nota inviata per conoscenza al presidente del Comitato tecnico, convoca la Segreteria tecnico-amministrativa, che si riunisce presso la sede della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture. Relaziona al Comitato tecnico il dirigente del Servizio che ha notificato la convocazione, ovvero altro dirigente o dipendente espressamente incaricato.

4. Qualora il presidente del Comitato lo ritenga opportuno, può integrare la Segreteria tecnico-amministrativa, di volta in volta, con le professionalità necessarie. In caso di assenza o di impedimento di uno o più componenti la Segreteria tecnico-amministrativa, il dirigente del Servizio interessato può disporre la sostituzione individuando la professionalità all'interno dello stesso Servizio.

5. La Segreteria tecnico-amministrativa, costituita nell'ambito dell'Unità operativa regionale di cui all'ordinanza commissariale n. 86 del 19 agosto 2002, è così composta:

— dott. ing. Vignoli Cesare, Servizio bonifica e miglioramenti fondiari;

— dott.ssa Melillo Floriana, Servizio bonifica e miglioramenti fondiari;

— dott. ing. Viterbo Angelo, Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali;

— geom. Brizi Corrado, Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali;

— dott. ing. Ramacci Francesco, Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali;

— dott. ing. Natazzi Loredana, Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali;

— dott. avv. Rosi Bonci Stefania, Servizio affari generali e amministrativi della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

— dott. geol. Boscherini Arnaldo, Servizio geologico;

— dott. geol. Motti Andrea, Servizio geologico.

6. I compensi spettanti ai componenti la Segreteria tecnico-amministrativa con qualifica dirigenziale o di

responsabile di sezione, sono disciplinati dal regolamento in corso di approvazione inerente il servizio reso durante l'emergenza, in esubero al normale debito orario. Ai restanti componenti si applicano, quanto ai compensi, le disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230/2002.

7. L'onere per il funzionamento della Segreteria tecnico-amministrativa grava sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230/2002.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, li 9 luglio 2003

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2003, n. 62.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi - Comune di Bastia Umbra. - Opere di urbanizzazione dell'area per l'installazione di un prefabbricato adibito a centro di comunità e luogo di culto. Erogazione a saldo € 13.840,53.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO
N. 2668/1997)

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2706 del 31 ottobre 1997, nonché l'ordinanza del Commissario delegato n. 130 del 29 giugno 1998, con le quali sono stati assegnati i fondi necessari per fare fronte agli oneri connessi alle opere di urbanizzazione delle aree destinate ad ospitare i villaggi temporanei;

Richiamate le ordinanze commissariali n. 67 del 5 dicembre 1997, n. 43 del 16 febbraio 1998 e n. 143 del 16 luglio 1998, con le quali è stata disposta l'assegnazione ai Comuni dei fondi relativi alle citate opere di urbanizzazione e si è altresì provveduto ad erogare agli stessi Comuni anticipazioni sul fabbisogno finanziario complessivo stimato;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

Richiamata la sopracitata ordinanza commissariale n. 43 del 16 febbraio 1998, così come modificata ed integrata con successive ordinanze commissariali n. 20 del 26 gennaio 1999 e n. 92 del 14 aprile 1999 e n. 111 dell'11 dicembre 2001, con le quali sono state uniformate le procedure alle quali debbono attenersi i Comuni ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'urbanizzazione delle aree destinate ad ospitare i villaggi temporanei;

Richiamata inoltre l'ordinanza commissariale n. 4 del 15 gennaio 2003, di rimodulazione delle risorse destinate ai vari settori di intervento connessi alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che all'art.1, comma 1, lett.